



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/2 DEL 21.08.2020

Oggetto: Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali. Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".
Indirizzi e modalità operative.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che il Capo II del Titolo III della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, ha dettato norme in materia di riordino, organi e funzioni delle province e che la Giunta regionale con la deliberazione n. 23/5 del 20 aprile 2016 ha approvato lo schema di assetto delle nuove province che articola il territorio della Regione nella Città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.

Il Presidente riferisce, altresì, che gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 2 del 2016, come modificati dalle leggi regionali n. 7 del 2016, n. 29 del 2016, n. 5 del 2017, n. 5 del 2018 e dalla legge regionale 20 settembre 2018 n. 39, disciplinano gli organi delle province, la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di secondo grado. In particolare, riferisce, che gli amministratori straordinari delle predette province restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi come previsto dall'art. 27, comma 6-ter della legge regionale n. 2 del 2016.

Al riguardo fa presente che l'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13, "Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020", stabilisce che "Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno, con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021".

Il Presidente prosegue ricordando che è stata già varata dalla Commissione Autonomia del Consiglio regionale il testo di riforma degli Enti locali che definisce il riordino delle circoscrizioni provinciali. Una riforma che produrrà effetti positivi non solo per le grandi aree urbane ma anche per i territori e le comunità dell'interno, con una maggiore partecipazione e un vero decentramento di rappresentanza e servizi.

Nelle more dell'approvazione del nuovo testo di legge di riordino degli Enti locali, si rende comunque necessario impartire alcuni indirizzi operativi al fine di agevolare l'elezione dei relativi organi, come previsti dalla citata legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e consentirne il regolare insediamento.

In particolare, precisa che:



1. le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno delle elezioni comunali (25 e 26 ottobre 2020), con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;
2. per l'elezione dei predetti organi si applicano le citate norme regionali e, rispettivamente, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 61, 62 e 64 della legge n. 56 del 2014 e quelle di cui all'art. 1, commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della stessa legge n. 56/2014. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le linee guide per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014;
3. il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti e da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
4. la ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 e i colori delle schede di votazione vengono individuati come segue:
 - fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
 - fascia b) – comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
 - fascia c) – comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
 - fascia d) – comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
 - fascia e) – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
 - fascia f) – comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
 - fascia g) – comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
 - fascia h) – comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone;
5. per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art. 28, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014 intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui al precedente punto 4;
6. si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia Tempio per cui, ai sensi dell'art. 27,



comma 4, della legge regionale n. 2 del 2016, le stesse costituiscono circoscrizioni territoriali per l'elezione dei consigli provinciali. A ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione in essa residente. Per l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto e ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui ai punti precedenti. I sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali determina, sul totale dei seggi assegnati a ciascuna provincia, il numero di seggi spettanti a ciascuna zona omogenea, e il numero di seggi spettanti alla restante parte del territorio provinciale;

7. tutte le operazioni elettorali sono svolte da un unico ufficio elettorale per provincia, come previsto dall'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 2/2016, costituito presso la sede di ciascun ente;
8. l'ufficio elettorale, in ciascuna provincia, dovrà essere costituito dall'amministratore straordinario con apposito provvedimento da emanare dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di indizione delle predette elezioni, del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di stabilire che le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno delle elezioni comunali (25 e 26 ottobre 2020), con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;
Gestisci
- di approvare, per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali, i seguenti indirizzi e modalità operative:



1. i Presidenti delle province e dei consigli provinciali sono eletti dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei rispettivi comuni di appartenenza, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
2. per l'elezione dei predetti organi si applicano le citate norme regionali e, rispettivamente, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 61, 62 e 64 della legge n. 56 del 2014 e quelle di cui all'art. 1, commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della stessa legge n. 56/2014. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le linee guide per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014;
3. il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti e da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
4. la ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 e i colori delle schede di votazione vengono individuati come segue:
 - fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
 - fascia b) – comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
 - fascia c) – comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
 - fascia d) – comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
 - fascia e) – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
 - fascia f) – comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
 - fascia g) – comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
 - fascia h) – comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone;
5. per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art. 28, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014 intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui al precedente punto 4;
6. si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia Tempio per cui, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2016, le stesse costituiscono circoscrizioni territoriali



per l'elezione dei consigli provinciali. A ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione in essa residente. Per l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto e ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui ai punti precedenti. I sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali determina, sul totale dei seggi assegnati a ciascuna provincia, il numero di seggi spettanti a ciascuna zona omogenea, e il numero di seggi spettanti alla restante parte del territorio provinciale;

7. tutte le operazioni elettorali sono svolte da un unico ufficio elettorale per provincia, come previsto dall'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 2/2016, costituito presso la sede di ciascun ente;
8. l'ufficio elettorale, in ciascuna provincia, dovrà essere costituito dall'amministratore straordinario con apposito provvedimento da emanare dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di indizione delle predette elezioni, del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas